

TRIBUNALE DI PESCARA

Sezione Penale

Linee guida per l'applicazione dei parametri di cui ai D.M. n. 55 del 10.03.2014 e n. 37 del 8.03.2018 (entrato in vigore il 27.4.2018) nei casi di liquidazione da parte dell'Autorità Giudiziaria dei compensi professionali ai difensori.

Ambito di applicazione

Le linee guida costituiranno punto di riferimento per la liquidazione degli onorari per attività professionale prestata a favore di imputati e persone offese ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 DPR 115/02), imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 DPR 115/02), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 DPR 115/02). Le seguenti linee guida, adottate per ricomprendere le liquidazioni dei difensori di ufficio di imputati insolventi nonché per adeguare i parametri ad altri protocolli successivamente adottati da altri uffici giudiziari del Distretto, sostituiscono quelle adottate con il protocollo sottoscritto in data 14.4.2016, ed hanno efficacia dalla data di sottoscrizione.

Criteri adottati

L'adozione di linee guida ha lo scopo di individuare dei criteri standardizzati, anche numerici, al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la liquidazione dei compensi professionali nonché di limitare le divergenze tra quanto richiesto e quanto liquidato. Come previsto dal comma 3 dell'art. 12 del D.M. 55/2014 il compenso è liquidato per fasi.

Il difensore si impegna ad indicare nell'istanza di liquidazione le attività svolte in relazione alla fase e ad allegare i documenti per le spese eventualmente sostenute.

I compensi previsti per le singole fasi saranno ovviamente liquidati solo qualora si riscontri lo svolgimento di attività – come esemplificate nel citato art. 12 D.M. 55/14 – ad esse riconducibili.

Le linee guida prevedono, per la fase dibattimentale, due tipologie di processi:

- **Tabella 1:** processi di semplice e rapida definizione con concentrazione dell'attività in massimo tre udienze (compresa quella di prima comparizione o smistamento, ed escluse le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore);
- **Tabella 2:** processi mediamente complessi che si protraggano per più di tre udienze (comprese quelle di prima comparizione o smistamento, ed escluse le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore).

All'interno di ciascuna tipologia di processi (tabelle 1 e 2), al fine di adeguare la liquidazione alla *“natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni”* (art. 12 comma 1 D.M. 55/14) vengono individuate ulteriori sottocategorie: processi trattati dal collegio e dal giudice monocratico e, all'interno di tale ultima categoria, processi introdotti con citazione diretta e processi per i quali è prevista l'udienza preliminare.

A questi si aggiungono, sempre nell'ambito delle singole tabelle, le ipotesi di definizione attraverso riti alternativi ed i procedimenti speciali, per i quali è prevista una liquidazione forfettaria.

Per quanto attiene ai processi in fase di indagini preliminari e di udienza preliminare è stata prevista un'unica ipotesi di liquidazione per l'udienza preliminare, alla quale si aggiungono, non diversamente per quanto stabilito per la fase dibattimentale, le ipotesi di definizione attraverso riti alternativi, procedimenti speciali e fase cautelare per i quali è prevista una liquidazione forfettaria.

Tutti gli importi concordati tengono conto dei parametri fissati dal D.M. 55/14 e della riduzione di cui all'art. 106 bis DPR 115/02 il quale prevede che *“gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato ed all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”*.

La rivisitazione dei compensi già concordati con il protocollo del 14.4.2016 è dettata dalle modifiche introdotte dal D.M. 8.3.2018 n. 37, con particolare riguardo alla introduzione della inderogabilità dei parametri minimi, con conseguente adeguamento delle tabelle per i processi più complessi, ed ai criteri per il calcolo in ipotesi di difesa di più imputati aventi la medesima posizione procedimentale o processuale.

In ipotesi di difesa congiunta di più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il difensore presenterà una richiesta di liquidazione unica e, previa riunione dei procedimenti di cui al mod. 27, il compenso sarà aumentato nella misura del 30% per ciascun soggetto fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10% oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta.

In ipotesi di riunione di processi per reati connessi richiesta dai difensori, si concorda che tale attività sia da ricondurre alla *“fase introduttiva”*.

In relazione a quanto già previsto dall'art. 2 D.M. 55/14 le parti concordano nel fissare la percentuale per il rimborso a titolo di spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.

Continuità della difesa di ufficio

Il Giudice nominerà, nelle diverse udienze, in caso di mancata presenza del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 1, c.p.p., in deroga ai turni di reperibilità stabiliti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, lo stesso difensore – qualora sia presente personalmente – designato in sostituzione ex art. 97, comma 4, c.p.p. in precedenza, essendo in tal modo assicurata una difesa effettiva all'imputato e non ostando in tale senso il dato normativo (art. 97, comma 4, c.p.p.).

Avvicendamento di più difensori nell'ambito dello stesso procedimento

Qualora nel corso del medesimo processo intervengano più difensori – siano essi difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato ovvero difensori di ufficio ex art. 97 co. 1° e co. 4° c.p.p. – attesi i limiti previsti dall'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 sul limite massimo degli importi liquidabili, ove più difensori abbiano svolto attività riconducibili ad identiche fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), si applicheranno per ognuna di tale fase i parametri medi ridotti di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 (massimo liquidabile nel settore del patrocinio a spese dello Stato), ridotti in proporzione al numero dei difensori intervenuti aventi titolo alla liquidazione.

Elezione di domicilio

In applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass sez. IV n. 12243 del 13.2.2018) l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale.

Ne deriva che qualora l'istanza di ammissione contenga l'elezione di domicilio presso il difensore, il provvedimento di ammissione al beneficio conterrà l'espressa indicazione del domicilio, che varrà per l'intero processo, salva espressa modifica che dovrà essere allegata e depositata nel fascicolo del processo.

Attesa la valenza dell'eventuale elezione di domicilio, il difensore che sia stato ammesso al patrocinio da parte del GIP avrà cura di depositare tempestivamente copia dell'istanza di ammissione al beneficio contenente l'elezione del domicilio ovvero del provvedimento di ammissione per consentire l'individuazione dell'esistenza dell'elezione del domicilio nel corso della fase dibattimentale o comunque nella fase definitiva GIP-GUP.

Modalità di liquidazione

I difensori depositano in cancelleria l'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato utilizzando il modello allegato al presente protocollo (opportunamente modificato rispetto a quello allegato al protocollo sottoscritto in data 14.4.2016, nella parte relativa all'elezione di domicilio).

I criteri espressi nelle linee guida saranno applicabili solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione.

Il difensore che intende avvalersi delle linee guida si impegna a presentare l'istanza, unitamente a copia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ove non in precedenza depositato, secondo la raccomandazione sopra indicata), ovvero della documentazione che attesta la irreperibilità anche di fatto dell'assistito, prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta.

Nel caso di prestazione di attività a favore di imputato dichiarato irreperibile il difensore si impegna ad indicare la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità che allegnerà in copia.

La liquidazione è disposta dal giudice immediatamente e contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta del difensore.

Il provvedimento è notificato immediatamente alle parti dandone atto nel verbale di udienza.

La liquidazione sarà differita per il tempo strettamente necessario soltanto qualora, alla presentazione dell'istanza, il difensore non sia ancora in possesso, per ritardi ascrivibili agli uffici tempestivamente interpellati (anagrafe, DAP, consolati), della documentazione che deve allegare secondo quanto indicato ai punti precedenti.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato insolvente, il difensore si impegna altresì a dimostrare, mediante allegazione di documentazione, non appena divenuta disponibile, di avere inutilmente esperito le procedure per il rintraccio del proprio assistito e/o le procedure esecutive finalizzate al recupero del credito, così come previsto dal successivo punto.

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL DIFENSORE DI UFFICIO – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

A) Persona difesa: CITTADINO ITALIANO RESIDENTE NELLO STATO

- Parcella e atto di costituzione in mora recapitato in alternativa presso la residenza anagrafica, ovvero il domicilio dichiarato, ovvero, se risulta in atti, presso il luogo ove esercita abitualmente attività lavorativa;
- Pignoramento mobiliare negativo ovvero, qualora risulti in atti, lo svolgimento dell'attività lavorativa o l'esistenza di crediti, pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo.

B) Persona difesa: CITTADINO STRANIERO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO O TITOLARE DI PERMESSO DI SOGGIORNO

- Stessa documentazione indicata per il punto A;
- Attestazione del consolato o dell'ambasciata dello stato di provenienza da cui risulti che l'assistito non sia titolare di proprietà immobiliari o altri redditi percepiti all'estero (*in questo caso il Giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora il difensore provi di avere inoltrato tale richiesta e questa non sia pervenuta nei successivi sessanta giorni*).

C) Persona difesa: CITTADINO ITALIANO DI FATTO IRREPERIBILE

- Parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, ovvero l'ultimo domicilio conosciuto, ovvero il domicilio

dichiarato o eletto se diverso dallo studio legale del difensore ovvero se risulta agli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato attività lavorativa;

- verifica anagrafica aggiornata negativa;
- certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

D) Persona difesa: CITTADINO STRANIERO COMPIUTAMENTE IDENTIFICATO, NON RESIDENTE IN ITALIA E DI FATTO IRREPERIBILE DI CUI NON SI CONOSCA LA RESIDENZA ALL'ESTERO

- Parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, ovvero l'ultimo domicilio conosciuto, ovvero il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo studio legale del difensore ovvero se risulta agli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato attività lavorativa;
- verifica anagrafica aggiornata negativa;
- certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

E) Persona difesa: CITTADINO STRANIERO SEDICENTE, SENZA FISSA DIMORA, DI FATTO IRREPERIBILE

- certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.
- In caso di elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio legale del difensore, parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito;
- In caso di elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio legale del difensore verifica anagrafica aggiornata negativa.

F) Persona difesa: CITTADINO STRANIERO DI CUI SI CONOSCE LA RESIDENZA ALL'ESTERO:

- parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica;
- atto di recupero negativo.

TABELLA 1

TRIBUNALE MONOCRATICO – processi introdotti con citazione diretta (definizione da una a tre udienze): € 1140

Fase di studio	€	150
Fase introduttiva	€	180
Fase istruttoria	€	360
Fase decisoria	€	450

TRIBUNALE MONOCRATICO – processi provenienti da udienza preliminare (definizione in tre udienze): € 1340

Fase di studio	€	200
----------------	---	-----

Fase introduttiva	€	220
Fase istruttoria	€	420
Fase decisoria	€	500

TRIBUNALE COLLEGIALE (definizione in tre udienze): € 1440

Fase di studio	€	250
Fase introduttiva	€	240
Fase istruttoria	€	450
Fase decisoria	€	500

TABELLA 2

TRIBUNALE MONOCRATICO – processi introdotti con citazione diretta (definizione in più di tre udienze): € 1470

Fase di studio	€	250
Fase introduttiva	€	220
Fase istruttoria	€	450
Fase decisoria	€	550

TRIBUNALE MONOCRATICO – processi provenienti da udienza preliminare (definizione in più di tre udienze): € 1600

Fase di studio	€	250
Fase introduttiva	€	250
Fase istruttoria	€	500
Fase decisoria	€	600

TRIBUNALE COLLEGIALE (definizione in più di tre udienze): € 2.000

Fase di studio	€	300
Fase introduttiva	€	350
Fase istruttoria	€	650
Fase decisoria	€	700

IPOTESI SPECIALI

- **Definizione del processo con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. o con oblazione: € 650**
- **Definizione del processo con rito abbreviato: € 820**

- **Definizione del processo con rito abbreviato condizionato: € 960**
- **Incidente di esecuzione con udienza camerale con ricorso della difesa: € 780**

Studio	€ 150
Introduttiva	€ 180
Decisoria	€ 450
- **Incidente di esecuzione d'ufficio: € 600**

Studio	€ 150
Decisoria	€ 450
- **Procedimento per applicazione misure di prevenzione personali e patrimoniali: € 960**

Studio	€ 150
Istruttoria	€ 360
Decisoria	€ 450
- **Messa alla prova: € 900**

Studio	€ 150
introduttiva	€ 300
decisoria	€ 450
- **Reclamo ex art. 410 bis c.p.p.: € 540**

Studio	€ 315
Introduttiva	€ 225

Procedimenti “cautelari personali”

- **Udienza di convalida di arresto: € 600**
- **Attività relativa a misure cautelari in corso (istanze di revoca, ecc.): € 540**
(voce comprensiva di tutte le attività);
- **Impugnazione misura cautelare personale: € 1010**

Studio	€ 120
Introduttiva	€ 410
Decisoria	€ 480 (se documentata la partecipazione)

Procedimenti “cautelari reali” (impugnazione): € 960

Studio	€	120
Introduttiva	€	390
Decisoria	€	450

Indagini difensive: € 720

Studio:	€	270
Istruttoria :	€	450

SEZIONE GIP / GUP

UDIENZA PRELIMINARE: € 1290

Fase studio	€	270
Fase introduttiva	€	240
Fase istruttoria	€	330
Fase decisoria	€	450

IPOTESI SPECIALI

- **Definizione del processo con applicazione pena in udienza camerale**

- reati da udienza preliminare o da immediato ex art. 453 c.p.p. o ex art. 447 c.p.p.:
€ 800

- reati ex art. 550 c.p.p. e da opposizione a decreto penale di condanna: **€ 650**

- **Definizione procedimento con rito abbreviato:**

- reati da udienza preliminare o da immediato ex art. 453 c.p.p.: **€ 950**

- reati ex art. 550 c.p.p. e da opposizione a decreto penale di condanna: **€ 820**

- **Definizione con rito abbreviato condizionato:**

- reati da udienza preliminare o da immediato ex art. 453 c.p.p.: **€ 1200**

- reati ex art. 550 c.p.p. e da opposizione a decreto penale di condanna: **€ 960**

Procedimenti cautelari personali

- **Udienza di convalida di arresto: € 660**
- **Udienza camerale per interrogatorio di garanzia: € 270**
- **Attività relativa a misure cautelari in corso (istanze di revoca, ecc.): € 480**
(voce comprensiva di tutte le attività)
- **Impugnazione misura cautelare personale: € 1010**
 - Studio € 120
 - Introduttiva € 410
 - Decisoria € 480 (se documentata la partecipazione)

Procedimenti cautelari reali (impugnazione)

Studio	€ 120
Introduttiva	€ 390

Procedimenti camerali

- **Incidente di esecuzione con udienza camerale con ricorso della difesa: € 960**
- **Incidente di esecuzione d'ufficio con udienza camerale senza ricorso della difesa: € 720**
- **Udienza camerale ex art. 409 c.p.p.:**
 - studio € 270
 - introduttiva € 250
 - decisoria € 450

Indagini difensive: € 720

Studio:	€ 270
Istruttoria :	€ 450

SPESE SOSTENUTE DAI DIFENSORI DI UFFICIO PER IL RECUPERO DEI COMPENSI

Preso atto del contrasto giurisprudenziale in ordine al riconoscimento al difensore di ufficio dei compensi per attività di recupero del credito professionale (per tutte Cass. sez. IV 46741/07 in senso contrario e Cass. sez. III 37406/07 in senso favorevole) ed anche al fine di ridurre il contenzioso, le parti concordano una liquidazione forfettaria delle spese sostenute per la procedura di tentato recupero del credito.

Tale liquidazione forfettaria, comprensiva di compensi e spese, in linea con i parametri medi previsti per la liquidazione del compenso nelle procedure di ingiunzione e nella considerazione dello scarto tra i compensi riconosciuti in sede giudiziali e quelli liquidabili secondo il regime del patrocinio a spese dello stato (applicabile ai sensi dell'art. 116 DPR n. 115/2002), viene fissata nella misura di € 300,00 per la fase giudiziale relativa alla formazione del titolo esecutivo (salvo il caso in cui la liquidazione contenuta nel titolo esecutivo sia inferiore) ed € 100,00 per spese e fase esecutiva, oltre agli accessori di legge (iva, cap e spese generali nella misura del 15%)

COMMISSIONE PERMANENTE

Si conferma la costituzione della Commissione Permanente così composta:

- un Giudice rappresentante dell'ufficio dibattimento;
- un Giudice rappresentante dell'ufficio G.I.P.;
- un Avvocato designato dall'Ordine degli Avvocati;
- un Avvocato designato dalla Camera Penale;
- un Avvocato designato dall'AIGA;
- un Avvocato designato dall'Associazione Difensori di Ufficio;

che si dovrà riunire su richiesta anche di uno solo dei componenti per verificare l'attuazione delle presenti linee guida, raccogliere osservazioni e/o proposte di modifica.

Pescara, 17/7/2018

Il Presidente del Tribunale



Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente della Camera Penale

Il Presidente AIGA

Il Presidente Ass. Difensori d'Ufficio

TRIBUNALE PENALE DI PESCARA

**ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE EX D.P.R. 445/00**

All'Ill.mo Sig. Giudice competente

Il sottoscritto _____ nato
a _____ prov. _____ il ____ / ____ / ____
cittadino _____ residente in _____
prov. _____ alla via _____ n. _____
codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | |

poiché privo del codice fiscale, in base all'ordinanza n° 144/04 Corte Costituzionale, nonché a norma degli artt. 6, 2°, e 4, 1°, lett. a) D.P.R. 605/73, autocertifica di essere domiciliato ai fini fiscali in _____ alla via _____,

P R E M E S S O

che riveste la qualità di imputato per i reati p. e p. dagli artt. _____ nell'ambito del procedimento penale n° _____ R.G.N.R.- Procura della Repubblica di _____;

che riveste la qualità di persona offesa nell'ambito del procedimento penale n° _____ R.G.N.R. - Procura della Repubblica di _____, instaurato a carico di _____;

- che, edotto del contenuto dell'art. 95 D.P.R. 115/02 - a norma del quale la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, 1°, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37, che la pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio - ai sensi del D.P.R. 445/00,

A U T O C E R T I F I C A

- la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, avendo percepito nel periodo di imposta di cui all'ultima

dichiarazione dei redditi relativa all'anno _____ i seguenti redditi euro _____¹;

- che i propri familiari conviventi, e i loro rispettivi redditi, sono:

1) _____ nato a _____ prov. _____ il ___ / ___ / _____

codice fiscale | _____ | _____ reddito percepito _____;

2) _____ nato a _____ prov. _____ il ___ / ___ / _____

codice fiscale | _____ | _____ reddito percepito _____;

3) _____ nato a _____ prov. _____ il ___ / ___ / _____

codice fiscale | _____ | _____ reddito percepito _____;

4) _____ nato a _____ prov. _____ il ___ / ___ / _____

codice fiscale | _____ | _____ reddito percepito _____;

- che, in relazione all'assenza o all'entità minima del reddito sopraindicato ovvero alla percezione di emolumenti che non costituiscono reddito², i mezzi di sostentamento propri e dei componenti del nucleo familiare sono³:

_____;

- che risulta essere titolare / non risulta essere titolare di beni immobili e/o beni mobili registrati _____;

- che non ha riportato condanne passate in giudicato per taluno dei reati indicati dall'art. 76, 4° bis D.P.R. 115/02;

- che non è sottoposto a misure di sicurezza;

¹: Indicare sia il reddito imponibile che i redditi esenti da IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte ovvero ad imposta sostitutiva; concorrono a formare il reddito: assegno sociale, assegni familiari, indennità ed assegni erogati a ciechi ed ad invalidi civili, indennità di disoccupazione, risarcimento danni, etc.

²: Ad esempio indennità di accompagnamento.

³: Specificare anche le condizioni abitative.

- che si impegna a comunicare, nei prescritti termini di legge, le eventuali variazioni di reddito rilevanti per la concessione del beneficio.

Tutto quanto precede l'istante nomina difensore di fiducia l'avv. _____ del foro di _____.

Elegge domicilio:

presso lo studio del predetto difensore sito in _____,

Via _____ n. _____,

ovvero in _____

CHIEDE

che codesto Ill.mo Giudice voglia ammettere l'istante al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento summenzionato.

Pescara, _____

Per autentica

Avv. _____